

Le risposte delle Entrate sul rapporto tra detrazioni d'imposta ed esportazioni abituali

06901

06901

Importazione con Iva sospesa

Via libera alla possibilità di usare il plafond disponibile

DI FRANCO RICCA

Via libera all'importazione in sospensione d'Iva dei beni oggetto di un contratto di consignment stock: l'importatore, tenuto ad assolvere l'imposta in dogana pur non divenendo immediatamente proprietario dei beni, può utilizzare il plafond disponibile per evitare il pagamento del tributo che avrebbe diritto di detrarre. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 44 del 17 gennaio 2023, sollecitata da una società che introduce in Italia, in base a consignment stock con il fornitore estero, beni provenienti dal Regno Unito, dei quali diverrà proprietaria solo dopo l'estrazione dal deposito.

Dato che l'introduzione dei beni concretizza un'importazione, sia pure non definitiva, per la quale l'importatore, da un lato, è tenuto ad assolvere l'Iva e, dall'altro, può esercitare il diritto alla detrazione, che non è subordinato alla proprietà dei beni, ma all'inerenza con l'esercizio dell'impresa, la società aveva chiesto all'Agenzia se potesse avvalersi della facoltà di importare i beni senza il pagamento dell'imposta, utilizzando il plafond del quale dispone in veste di esportatore abituale.

L'Agenzia ricorda anzitutto di avere chiarito, in relazione al prestito d'uso di merce importata, che anche in presenza degli effetti traslativi differiti propri del consignment stock l'importatore, futuro acquirente, ha l'obbligo di assolvere l'Iva in dogana e il diritto a detrarre tale im-

posta, previa annotazione della bolletta doganale (ris. n. 346/2008). Questo perché, salvo i casi particolari, per i beni importati, anche se non a titolo definitivo, l'imposta deve essere accertata, liquidata e riscossa in dogana all'atto dell'immissione in libera pratica. Il fatto, poi, che la normativa doganale consenta a soggetti diversi dal proprietario delle merci di presentare la dichiarazione doganale in nome proprio, implica che la proprietà dei beni importati non sia condizione necessaria per ottenere la detrazione dell'Iva da parte del destinatario dei beni risultante dalla dichiarazione, purché i beni siano inerenti con l'attività dell'impresa (va però ricordato che, secondo l'ordinanza 8 ottobre 2020, C-621/19 della Corte di giustizia Ue, l'Iva pagata all'importazione non è detraibile se l'importatore non acquisisce la proprietà dei beni, né sostiene un costo, a nulla rilevando che i beni siano stati importati ai fini della realizzazione di una prestazione di servizi a titolo oneroso).

In conclusione, l'Agenzia esprime l'avviso che la società, in qualità di esportatore abituale, possa avvalersi della facoltà di effettuare l'importazione senza il pagamento dell'Iva alla dogana, utilizzando il plafond disponibile, previa emissione delle dichiarazioni di intento.

Realizzazione di una "camera bianca".

Sempre in data di ieri, con la risposta n. 40 l'Agenzia ha chiarito che la prestazione di servizi di fornitura ed installazione di una "camera bian-

ca" all'interno di un fabbricato può essere effettuata senza il pagamento dell'imposta nei confronti del committente "esportatore abituale", ai sensi dell'art. 8, lett. c), del dpr 633/72, non rendendosi applicabile né la preclusione, prevista dalla stessa disposizione, per gli acquisti di fabbricati e delle aree edificabili, né il meccanismo dell'inversione contabile incompatibile con l'agevolazione per gli esportatori abituali.

Ciò perché la "camera bianca" si configura come un bene che, sebbene installato stabilmente nel fabbricato, mantiene la propria individualità in quanto i relativi componenti potrebbero essere smontati e nuovamente installati (con opportuni adattamenti) in un altro stabilimento, con caratteristiche strutturali idonee all'allestimento della stessa. I dubbi dell'interpellante derivavano dalla risposta n. 573/2020, nella quale l'Agenzia ha dichiarato che la realizzazione all'interno di un fabbricato, sulla base di un contratto di appalto, di una "camera bianca", è un'operazione complessa qualificabile come prestazione di servizi immobiliari, come tale soggetta ad Iva nel luogo in cui si trova l'immobile, in base al criterio speciale dell'art.7-quater, lett. a), del dpr 633/72.

© Riproduzione riservata

